

vedimento. Ciò considerato in particolare che «le caratteristiche dell'impianto, le fideiussioni e le altre soluzioni dell'impianto erano calibrate sul quantitativo di rifiuti che la ditta era in grado di gestire». La Corte ha, quindi, messo in luce come la vicenda in esame attenga a una azienda che opera in regime semplificato e, in questa ipotesi, il mancato rispetto delle condizioni indicate nella comunicazione di inizio attività comporti sostanzialmente la gestione in mancanza dei requisiti richiesti.

La Corte ha poi evidenziato che il quantitativo di rifiuti gestibili è qualificabile come «elemento essenziale del provvedimento autorizzatorio», anche se non è sembrato averlo ritenuto argomento dirimente per il rigetto del ricorso; a questo proposito, gli ermellini hanno richiamato precedenti pronunce riguardanti ipotesi differenti quali il trasporto in luogo non corrispondente a quello indicato in autorizzazione e il trasporto con mezzi diversi da quelli assentiti. La Corte, nel pri-

mo caso, aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 256, comma 1 in realtà proprio perché «elemento essenziale» nella valutazione della pubblica amministrazione circa l'adeguatezza dell'area per la gestione del rifiuto, mentre nel secondo caso aveva ritenuto sussistente la meno grave contravvenzione prevista dal comma 4 dell'art. 256. La Corte ha, pertanto, ritenuto, anche alla luce delle sentenze richiamate, che il quantitativo dei rifiuti che possono essere trattati rientra tra i «requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio». La violazione di questo aspetto, pertanto, concretizzando una condotta che avrebbe reso necessario un titolo abilitativo differente, consente di inquadrare questo comportamento come attività posta in essere in mancanza del titolo. La Corte ha concluso, quindi, condividendo le argomentazioni espresse dal tribunale che ha qualificato giuridicamente il fatto ai sensi dell'art. 256, comma 1 e non già ai sensi dell'art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 18 OTTOBRE 2018
(DEP. 1 FEBBRAIO 2019), N. 4976, PRES. CERVADORO

AMBIENTE

DEMOLIZIONE DI VEICOLI FUORI USO E MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI: LA MESSA IN SICUREZZA VA EFFETTUATA

di Sarah Porrino, B&P Avvocati

Il demolitore che compatta i veicoli fuori uso senza aver preventivamente effettuato le necessarie operazioni di messa in sicurezza commette il reato di miscelazione non autorizzata di rifiuti pericolosi

Il fatto

Con la sentenza in commento la Cassazione torna sul concetto di miscelazione di rifiuti nell'ambito di un processo in cui era stata mossa questa contestazione al

legale rappresentante di una azienda che svolge attività di gestione di veicoli fuori uso. L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce con

- Veicoli fuori uso
- Messa in sicurezza
- Miscelazione